



Commento relativo alla modifica degli allegati dell'ordinanza del DFI sui tenori massimi di contaminanti

(Ordinanza sui contaminanti, OCont; RS 817.022.15)

del 26 novembre 2025

1. Situazione iniziale

Occorre correggere e adeguare gli allegati dell'ordinanza sui contaminanti in base agli sviluppi in atto a livello internazionale (soprattutto nell'Unione europea). In virtù dell'articolo 6 capoverso 1 OCont, l'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria adegua gli allegati nel quadro della presente revisione, introducendo nuovi tenori massimi o modificando quelli esistenti, al fine di mantenere un livello di protezione della salute pari a quello garantito in ambito internazionale.

2. Commento alle singole disposizioni

Allegato 2

Fumonisine (somma di B1 e B2)

Per quanto riguarda i tenori massimi di fumonisine (somma di B1 e B2) nei prodotti della molitura del mais sotto forma di semole, semolini e agglomerati in forma di pellet e farina nonché nei prodotti della molitura del mais ottenuti per soffiatura o tostatura, il testo è stato adattato in conformità al regolamento (UE) 2023/915¹ con prodotti della molitura del mais nonché farina di mais e prodotti della molitura del mais. Le osservazioni «con una grandezza delle particelle > 500 micrometri, non destinati al consumo umano diretto» e «con una grandezza delle particelle ≤ 500 micrometri, non destinati al consumo umano diretto» vengono ora sostituite con «meno del 90 %, misurato in peso, delle particelle del prodotto di macinazione presenta dimensioni ≤ 500 µm, non destinati al consumo umano diretto» e «almeno il 90 %, misurato in peso, delle particelle del prodotto di macinazione presenta dimensioni ≤ 500 µm, non destinati al consumo umano diretto».

Zearalenone

Per quanto riguarda lo zearalenone, in conformità al regolamento (UE) 2023/915², la voce «alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini, trasformati» viene eliminata, poiché è già inclusa nella voce «alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini piccoli».

Per quanto riguarda i tenori massimi di zearalenone nei prodotti della molitura del mais sotto forma di semole, semolini e agglomerati in forma di pellet e farina nonché nei prodotti della molitura del mais ottenuti per soffiatura o tostatura, la formulazione è stata adattata in conformità al regolamento (UE) 2023/915³ con prodotti della molitura del mais nonché farina di mais e prodotti della molitura del mais. Le osservazioni «con una grandezza delle particelle > 500 micrometri, non destinati al consumo umano diretto» e «con una grandezza delle particelle ≤ 500 micrometri, non destinati al consumo

¹ Regolamento (UE) 2023/915 della Commissione, del 25 aprile 2023, relativo ai tenori massimi di alcuni contaminanti negli alimenti e che abroga il regolamento (CE) n. 1881/2006 (CE) n. 1881/2006, GU L 119 del 5.5.2023, pag. 103

² V. nota a piè di pagina 1

³ V. nota a piè di pagina 1



umano diretto» vengono sostituite con «meno del 90 %, misurato in peso, delle particelle del prodotto di macinazione presenta dimensioni $\leq 500 \mu\text{m}$, non destinati al consumo umano diretto» e «almeno il 90 %, misurato in peso, delle particelle del prodotto di macinazione presenta dimensioni $\leq 500 \mu\text{m}$, non destinati al consumo umano diretto».

Allegato 3

Per quanto riguarda i tenori massimi di cadmio, per essere in linea con l'UE, la definizione «esclusivamente o principalmente da alghe marine essiccate, da prodotti derivati da alghe marine o da molluschi bivalvi essiccati» è stata sostituita con la formulazione dell'UE «costituiti almeno per l'80 % da alghe marine essiccate, da prodotti derivati da alghe marine o da molluschi bivalvi essiccati».

Allegato 7

Melamina e suoi analoghi strutturali

In conformità al regolamento (UE) 2023/915⁴, viene introdotto un tenore massimo per alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento, commercializzati sotto forma di liquidi.

Allegato 8

Acido cianidrico, compreso l'acido cianidrico legato in glicosidi cianogenici

Per motivi di chiarezza, i tenori massimi di cianuro d'idrogeno derivante dalla produzione di bevande alcoliche sono stati spostati nell'allegato 8 tabella B relativo ai tenori massimi di acido cianidrico, compreso l'acido cianidrico legato in glicosidi cianogenici.

Allegato 9

Altre tossine microbiche

Il tenore massimo di yessotossine viene adattato in conformità al regolamento (UE) 853/2004⁵.

Contaminanti derivanti dalla produzione di bevande alcoliche

In conformità al regolamento (UE) 2019/787⁶, viene introdotto un tenore massimo di metanolo nell'acquavite di rosa canina, di sorbole e di frutti del sorbo ciavardello.

Morfina

Il valore relativo alla morfina nei semi di papavero è stato eliminato. Il valore relativo agli alcaloidi oppiacei nei semi di papavero è già disciplinato nell'allegato 8.

⁴ V. nota a piè di pagina 1

⁵ Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per i prodotti alimentari di origine animale, GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2024/1141 della Commissione, del 14 dicembre 2023, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme specifiche in materia di igiene di determinate carni, prodotti della pesca, prodotti lattiero-caseari e uova GU L, 2024/1141 19.4.2024

⁶ Regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, denominazione, presentazione ed etichettatura delle bevande spiritose, l'uso delle denominazioni delle bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari, la protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e l'uso di alcole etilico e distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008, GU L 130 del 17.5.2019, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità dei prodotti agricoli e che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/20

3. Ripercussioni

Ripercussioni per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni

Non vi sono ripercussioni per la Confederazione. Spetta alle autorità cantonali d'esecuzione far rispettare i nuovi requisiti. Ciò non comporta tuttavia oneri supplementari, poiché l'infrastruttura necessaria è già disponibile e il controllo può essere integrato nei restanti controlli.

Ripercussioni sull'economia

Le aziende alimentari devono garantire che i loro prodotti siano conformi ai nuovi requisiti. Poiché questi prodotti sono in linea con i requisiti dell'UE, l'esportazione verso e l'importazione dai Paesi dell'UE divengono più semplici. L'onere per il controllo autonomo rimane invariato.

Ripercussioni sulla salute

L'adeguamento (riduzione) dei valori massimi per diversi contaminanti a quelli dell'UE rafforza la protezione della salute in Svizzera.

4. Aspetti giuridici

Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Le disposizioni proposte sono compatibili con gli impegni internazionali della Svizzera.

Basi legali

L'articolo 6 capoverso 1 OCont e l'articolo 22 ODerr⁷ costituiscono la base legale per le presenti modifiche.

⁷ Ordinanza del 16 dicembre 2016 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso, RS 817.02.